



COMUNE DI NOVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento	pag.	3
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	pag.	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag.	3

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Esenzioni	pag.	5
Art. 5 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorale	pag.	5
Art. 6 - Detrazione abitazione principale.....	pag.	6
Art. 7 - Abitazione coniuge non assegnatario.....	pag.	6
Art. 8 - Pertinenze delle abitazione principali	pag.....	7
Art. 9 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.....	pag.	8

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10 - Dichiarazioni	pag.	9
Art. 11 - Modalità di versamento.....	pag.	9
Art. 12 - Accertamenti.....	pag	10
Art. 13 - Rimborsi e compensazioni.....	pag.	11
Art. 14 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento.....	pag.	12
Art. 15 - Calcolo degli interessi.....	pag.	12

TITOLO IV FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO, INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 16 - Funzionario responsabile del tributo.....	pag.	13
Art. 17 - Incentivi per l'attività di controllo	pag.	13

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18 - Accertamento con adesione	pag.	14
Art. 19 - Autotutela.....	pag.	15

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Norme di rinvio.....	pag.	16
Art. 21 - Vigenza	pag.	16
Art. 22 - Formalità	pag.	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, e funzionalità e trasparenza, al fine di:
 - a) dare soluzioni a problematiche particolari ;
 - b) per dare uniformità ai regolamenti comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Colline di Langhe e del Barolo;
 - c) semplificare gli adempimenti dei contribuenti e favorire l'equità fiscale;
 - d) perseguire ed a evitare per quanto possibile, il fenomeno della "elusione fiscale"
 - e) incentivare l'attività di accertamento.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione a quanto previsto degli art. 52 e 59 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, nonché dell'art. 50 Legge 27/12/1997 n. 449 e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 504/1992 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio il Comune di Novello ha adottato un apposito Regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2002.
2. I valori indicati nel regolamento di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 4

Esenzioni

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 504/1992 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale

di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative-sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) Legge 20/05/1985 n. 222.

2. Con riferimento alle attività ricettive si ritengono ricomprese nell'esenzione le attività riferite alla ricettività sociale, intendendosi per tale:
 - o le iniziative miranti a garantire soluzioni abitative per bisogno speciali;
 - o le attività ricettive dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli; secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con Circolare 26/01/2009 n. 2/DF.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, ad esclusione di quei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad uso diverso, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 5

Aree fabbricabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorali

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 comma 1 lett. b) secondo periodo D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, i terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:
 - a. siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 Legge 09/01/1963 n. 9, ex SCAU (ora INPS Sez. Previdenza Agricola), e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (iscrizione alla CCIAA e pagamento contributi ex SCAU). La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b. sui medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - c. la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, con riferimento all'anno solare precedente a quello di imposizione ICI. Il volume di affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 34 comma 6 D.P.R. 26/10/1972 n. 633, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopracitato esonero, stabilito dal medesimo art. 34 comma 6 periodo 1° D.P.R. n. 633/1972. Nella determinazione del reddito IRPEF non si tiene conto del reddito derivante da trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura,
 - d. le condizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere autocertificate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla cui veridicità il Comune si riserva di effettuare verifiche circa i fatti dichiarati.

Art. 6

Detrazione abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 D.Lgs. n. 504/1992, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
2. Resta inteso che abitazione principale viene considerata unicamente una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

Art. 7

Abitazione coniuge non assegnatario

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 6, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Novello.
3. Al coniuge assegnatario della casa coniugale, se sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, spettano le detrazioni di cui all'articolo 6 in misura proporzionale alla propria quota di possesso.

Art. 8

Pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 446/1997, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
2. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Per beneficiare dei benefici dell'abitazione principale, gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax, apposita dichiarazione, da prodursi entro i termini di legge. La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permanga la medesima situazione. In caso di variazioni successive, il soggetto passivo deve ripresentare dichiarazione di variazione da prodursi entro i termini di legge.

Art. 9

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. h) D.Lgs. n. 504/1992 linagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a. mediante esibizione dell'ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
 - b. mediante perizia tecnica da parte dell' Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - c. da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiara che:
 - l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - l'immobile non è di fatto utilizzato.
3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
4. In ogni caso il richiedente deve dichiarare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 11 l'insorgenza o la cessazione dell'inagibilità o dell'inabitabilità.
5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
6. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo iniziano dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10

Dichiarazioni

1. La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria cioè per tutte le variazioni immobiliari non individuabili sulla base dei dati catastali, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11

Modalità di versamento

1. Si stabilisce che il versamento congiunto di norma non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.
2. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del de cuius, a condizione che degli avvenuti versamenti ne sia stata data comunicazione entro 60 giorni dalla data del versamento stesso all'Ufficio Tributi comunale.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per versamenti effettuati con riferimenti a periodi di imposta pregressi.
4. I versamenti d'imposta in autotassazione possono essere effettuati:
 - a) con le modalità di cui al comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (modello F24).
 - b) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio.
5. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. A norma dell'art. 1 comma 166 Legge 27/12/2006 n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 Legge 27/12/2006 n. 296 i contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento in autotassazione quando il debito complessivo, relativo ad un singolo anno d'imposta (acconto + saldo) risulti inferiore o pari a **€ 4,00**.

Art. 12

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni.
2. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo complessivo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera **€ 12,00**.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi rispettivamente degli artt. 13, 16 e 17 D.Lgs. 18/12/1997 n. 472.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento è possibile invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati

e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 13

Rimborsi e compensazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 164 e 171 Legge 27/12/2006 n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti al 01/01/2007, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso.
3. È, comunque, riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti d'accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo. In tali casi, su richiesta del soggetto passivo, è ammesso il riversamento delle somme direttamente al Comune competente.
4. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
5. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal momento del versamento non dovuto nella misura di cui al successivo art. 16.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 Legge n. 296/2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso¹; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi
7. Non si procede al rimborso qualora l'importo del debito (per ogni singolo anno d'imposta), comprensivo degli interessi, risulti pari o inferiore ad **€ 12,00**.
8. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata nei periodi precedenti.

Art. 14

Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamento

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi;
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Art. 15

Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1 comma 165 Legge 27/12/2006 n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.

TITOLO IV FUNZIONARIO RESPONSABILE. INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art.16

Funzionario responsabile del tributo

1. Con deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", di cui il Comune di Novello fa parte ed alla quale è stata devoluta la funzione "gestione entrate tributarie", è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario di cui al precedente comma 1 designerà, nell'ambito del personale addetto al proprio ufficio il/i responsabile/i di procedimento.

ART.17

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota pari al 10% degli incassi annuali relativi agli accertamenti, rilevati sulle base delle risultanze dell'Ufficio Ragioneria comunale viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
2. Le somme di cui al comma 1 saranno destinate ad alimentare i fondi della contrattazione decentrata istituiti presso l'Unione dei comuni e ripartito secondo le modalità determinate in sede di contrattazione decentrata.

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18

Accertamento con adesione.

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, c.1,lett. m) del . Lgs 446/97 si applica all'imposta comunale sugli immobili l'istituto dell'accertamento con adesione come previsto nel Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/1999.

Art. 19

Autotutela

1. Ai sensi dell'art. 27 Legge n. 18/02/1999 n. 28 il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione si applica secondo le modalità previste nel Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/1999.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Norme di rinvio

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30/12/1992 n.

504, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, nel D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e nei DD.Liggss. 18/12/1997 nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni, concernenti la riforma tributaria delle sanzioni non penali, nonché nella Legge 27/07/ 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 21

Vigenza

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Art. 22

Formalità

1. Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento è inviato con la delibera al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A/R ai fini dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E del 17/04/1998 del Ministero delle Finanze.